

IL SINDACO/PRESIDENTE
F.to Ing. Emanuele G. Malatesta

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Auricchio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
F.to Rag. Vito GALZERANO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune www.comuneomignano.gov.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 21/04/2016 come prescritto dall'art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Claudio Auricchio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio



COMUNE DI OMIGNANO

Provincia di Salerno

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 DEL 18/04/2016

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Finanziario a Tariffe anno 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **aprile**, alle ore 19,15 e seguenti in Omignano nella sede comunale e nella sala delle adunanze consiliari aperta al pubblico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla legge vigente vennero convocati a seduta pubblica straordinaria i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

| CONSIGLIERI | | | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------|-----------|-------------|----------|---------|
| 1 | MALATESTA | EMANUELE G. | X | |
| 2 | MONDELLI | RAFFAELE | X | |
| 3 | DI MARCO | GIANLUCA | | X |
| 4 | GIORDANO | UMBERTO | X | |
| 5 | LERRO | GENNARO | X | |
| 6 | FEO | PASQUALE | X | |
| 7 | ANTINOLFI | GERARDO | X | |
| 8 | VACCARO | LEONARDO | X | |
| 9 | TOLOMEO | CARMINE | X | |
| 10 | BERTOLINI | NICOLA | X | |
| 11 | CASALE | ROBERTA | X | |
| TOTALE | | | 10 | 1 |

ASSEGNATI N° 11
IN CARICA N° 11

PRESENTI N° 10
ASSENTI N° 1

Partecipa alle seduta il Segretario Comunale dott. Claudio Auricchio il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il dott. ing. Emanuele Giancarlo Malatesta assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco in atti

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATI in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 651 dell'articolo unico della citata legge 147, per il quale il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO quindi l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;*
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*
- 4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 11 agosto 2014, il quale all'articolo 42 prevede che ai fini della determinazione della tariffa in questione il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che l'art. 41 del citato regolamento stabilisce che nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. La tariffa è determinata dal Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, per anno solare, articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto dei predetti obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;

OSSERVATO quindi che la competenza in merito all'approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI è riconosciuta al Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è garantito mediante l'utilizzo di personale e mezzi comunali, nonché ditte esterne per il trasporto e conferimento nei siti autorizzati;

PRESO ATTO CHE:

- il Settore Servizi Finanziari ha provveduto alla elaborazione della parte descrittiva del Piano Finanziario;

VISTO quindi il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

OSSERVATO che il predetto piano individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per un importo di € 210.171,80, come da allegato citato;

VISTA, altresì, le relative tariffe per l'anno 2016 contenute nel piano de quo e determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M.I. del 1° marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

- il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, reso ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il parere favorevole del revisore dei conti reso ex art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ASCOLTATI gli interventi:

- del consigliere Carmine Tolomeo, il quale legge un documento che, sottoscritto anche dal consigliere Nicola Bertolini, viene consegnato al segretario comunale per essere allegato al presente atto;

- del Sindaco il quale, in risposta alle considerazioni contenute nel documento di cui sopra, sottolinea che " *gli intervenuti aumenti dei costi del servizio, da coprire al 100%, che risentono dell'aumento della produzione dei rifiuti del 17,25%, non consentono di poter confermare le tariffe dell'anno precedente. E' da considerare, inoltre, che la Società Ecoambiente ha aumentato il costo dello smaltimento di €uro 10.125,94 e cioè di circa il 30%, nonché l'invecchiamento degli automezzi utilizzati per il servizio che abbisognano più spesso di interventi di manutenzione. Quanto poi alla differenziazione di tariffe per componenti del nucleo familiare, vige il principio che chi più produce rifiuti più è tenuto a pagare. per cui ci saranno famiglie che pagheranno di meno rispetto all'anno precedente e famiglie che pagheranno qualcosa in più.*"

Con voti favorevoli 7 – Astenuti 1 (Casale) e contrari 2 (Tolomeo e Bertolini) giusta dichiarazione di voto allegata al presente atto, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte;

2) Di approvare il Piano Finanziario e le Tariffe TARI per l'anno 2016 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che prescrive l'adozione di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5) Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

8) Di dichiarare, con separata votazione dall'esito analogo, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.